



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. NC4-P2
Cod. ML/ne
Circ. n. 45

CNAPPC
Prot.: 0000259
Data: 01/04/2010
Uscita

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Lettera congiunta CNI-CNAPPC e altre professioni tecniche di Laurea
Magistrale sul progetto legislativo di costituzione dell'albo unico dei geometri
– periti agrari – periti industriali.**

Nell'ambito delle iniziative congiunte messe in campo da questo Consiglio Nazionale e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si trasmette, in allegato, il testo della lettera che detti Consigli Nazionali, congiuntamente a quelli dei Geologi, degli Agronomi, dei Chimici e dei Tecnologi Alimentari, hanno inviato al Ministro della Giustizia e alla Senatrice Maria Grazia Siliquini, nella sua qualità di relatrice del progetto legislativo di Riforma delle Professioni (*legge quadro*), nella quale si denunciano le contraddizioni del progetto in oggetto e si chiariscono i motivi della forte contrarietà allo stesso da parte degli scriventi Consigli Nazionali.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Massimo GALLIONE)

All. c.s.:



Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali

Consiglio Nazionale dei Chimici

Consiglio Nazionale dei Geologi

Consiglio Nazionale Ingegneri

Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari

PAT
26/03/2010 U-nd/2/2010



On. Maria Grazia Siliquini

Relatrice pdl 503 ed altre

Camera dei Deputati

Roma

OGGETTO: Istituzione Albo Tecnici Laureati.

I Consigli nazionali dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dei periti agrari e dei periti agrari laureati hanno predisposto una proposta di legge delega che ha per oggetto *“Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei **tecnici laureati per l’ingegneria**. Unificazione dei Collegi dei geometri, periti agrari e periti industriali”*. Tale proposta di legge (nella sua versione al 16 luglio 2009) riprende, in larga parte, i contenuti di altre proposte presentate in Parlamento nelle precedenti legislature.

Preme agli scriventi Consigli Nazionali evidenziare che la proposta si basa su assunti che non trovano alcun tipo di conferma nel quadro normativo nazionale ed europeo, infatti:

Il primo assunto concerne la necessità, in ambito europeo, del possesso di un titolo accademico di durata almeno triennale (laurea) per l’esercizio delle professioni regolamentate. Da ciò deriva l’esigenza di innalzare i requisiti formativi necessari all’esercizio delle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario, il cui accesso è attualmente subordinato al solo possesso del diploma secondario superiore.

Si tratta di una affermazione palesemente contraria al quadro normativo europeo. La normativa di riferimento per dirimere la questione è la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come attuata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

Secondo il D.Lgs. 206/2007 si applica ai geometri, periti industriali e periti agrari il regime generale di riconoscimento dei titoli; tali professioni, infatti, non sono ricomprese fra quelle di cui ai Capi III e IV del Titolo III del D.lg. n. 206/2007.

A tal fine, l'art. 19 del citato D.lg. n. 206/2007 articola le qualifiche professionali ed i titoli di formazione necessari per accedervi, indispensabili ai fini dell'esercizio di una determinata professione regolamentata, in ben cinque livelli.

In particolare sono qualifiche professionali quelle di seguito elencate in ordine crescente, che risultano in possesso di:

- a) un attestato di competenza;
- b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari;
- c) un diploma, che potremmo definire di 1° livello, che attesta un percorso di formazione post secondario, ma ben diverso da quello di cui alle lett. d) ed e), e, per le professioni regolamentate, un percorso formativo indicato dall'Allegato II al D.Lgs n. 206/2007 ;
- d) un diploma, che potremmo definire di 2° livello, che attesta un percorso formativo universitario o comunque post-secondario di durata almeno triennale;
- e) un diploma, che potremmo definire di 3° livello, che attesta un percorso formativo universitario di durata almeno quadriennale.

E' quindi indubbio che per la normativa europea vigente esistano cinque livelli di qualifica professionale, tre dei quali (quelli precedentemente indicati con le lettere a, b, c) accessibili con titoli di formazione non accademici o comunque inferiori a quelli della laurea di primo livello dell'ordinamento italiano.

Il secondo assunto, sul quale si fonda il disegno di legge in esame, concerne il livello di inquadramento delle professioni di geometra, perito industriale, perito agrario secondo la Direttiva 36/2005.

La lett. b) dell'art. 1 della proposta di legge delega prevede che le "professioni intellettuali affini", da unificare nell'Ordine unico, vadano individuate ai sensi degli artt. 19, 1° co, lett. d) e 20 del D.Lgs. n. 206/2007 di conversione della Direttiva 35/2006/CE sul riconoscimento dei titoli professionali. Il richiamo a tali norme è improprio. L'art. 1 della proposta di legge, nel richiamare dette disposizioni normative, impone al legislatore delegato (il Governo) un'analisi sui percorsi formativi diretta a individuare a priori, a prescindere da qualsiasi indagine, i titoli di formazione assimilati a quelli attualmente inseriti nella lettera d) dell'art. 19 del D.Lgs. 206/2007.

Successivamente, l'art. 2, comma 1, della proposta di legge delega prevede l'istituzione dell'*Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria* ai quali dovranno essere iscritti i soggetti in possesso di titolo di studio universitario triennale o di una formazione equivalente nei settori tecnico-agro-ingegneristico, nonché i professionisti "attualmente" iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti agrari e periti agrari laureati dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Di fatto, la proposta di legge delega dà quindi già per assodata, con una modalità assolutamente arbitraria, l'equivalenza dei percorsi formativi - e dunque del livello di qualifica professionale -, dei geometri e periti con quella dei laureati triennali. Se, infatti, si ammette che gli attuali iscritti agli albi dei geometri, periti industriali e periti agrari, inquadrati nel livello c delle qualifiche professionali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 206/2007, possano iscriversi all'albo dei *tecnici laureati per l'ingegneria*, nel quale confluiscono indistintamente anche i possessori di laurea triennale - il cui livello di qualifica professionale è quello della lettera d) dell'art. 19 del D.Lgs. 206/2007, implicitamente si ammette anche che essi già "ora" dispongano di una formazione equivalente a quella della laurea triennale, senza che si sia proceduto al riconoscimento di tale equipollenza nelle sedi deputate. Il che è palesemente infondato e in palese violazione della Direttiva europea e del suo Decreto di recepimento.

Tale affermazione viene fondata sul fatto che, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 328/2001, l'accesso agli albi dei geometri, periti industriali e periti agrari è aperto anche ai possessori di titolo di laurea.

L'art. 55 del DPR 328/2001 non ha determinato, né avrebbe potuto farlo, alcuna innovazione relativamente all'inquadramento delle professioni di geometra e perito industriale nel sistema europeo delle qualifiche professionali definito dalla Direttiva 36/2006/CE. L'art. 55 del DPR 328/2001 ha mantenuto, infatti, invariato il titolo formativo "minimo" necessario per l'accesso alle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario sul quale si basa l'inquadramento delle professioni regolamentate in Europa ed in Italia.

Il disegno di legge in esame presenta, inoltre, ulteriori profili di criticità.

Un elemento di criticità, peraltro comune anche ad altri disegni di legge presentati nelle precedenti legislature, attiene alla denominazione del titolo professionale prescelto: *tecnico laureato per l'ingegneria*. Se il titolo professionale rappresenta una sorta di biglietto da visita del professionista nei confronti del mercato e dei potenziali utenti, il titolo proposto di *tecnico laureato per l'ingegneria* risulta essere inappropriato rispetto alla platea dei professionisti che dovrebbe essere abilitata a utilizzarlo. Problematica in particolare è la locuzione "*laureato*" che attesta il possesso di un titolo universitario; titolo universitario che, invece, palesemente manca agli attuali iscritti agli albi dei geometri, periti industriali e periti agrari che verrebbero automaticamente inclusi, *ope legis*, nel nuovo albo.

Un altro importante aspetto critico, trattato nella proposta di legge delega, è quello relativo alla definizione delle competenze e delle attività professionali dei vecchi e nuovi iscritti al nuovo albo. L'art. 2, comma 2, lettera d) della proposta di legge delega, precisa, tra i principi e i criteri direttivi che dovrebbero ispirare il decreto legislativo di attuazione della legge delega, la necessità di "*definizione dell'ambito, delle condizioni e delle modalità di svolgimento delle attività oggetto della professione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274¹, al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275², al regio decreto 25 novembre 1929 n. 2365³ e del Dpr 5 giugno 2001, n. 328, avuto riguardo ai titoli di studio e, quindi, ai singoli percorsi formativi*". Occorre prestare attenzione all'ultima parte di tale comma, quella che statuisce che la definizione delle competenze degli iscritti del nuovo albo dovrà tenere conto anche dei "*titoli di studio*" e dei "*singoli percorsi formativi*".

E' di tutta evidenza l'intenzione di assegnare agli iscritti al suddetto albo competenze aggiuntive rispetto a quelle attualmente riconosciute ai geometri, periti industriali e periti agrari e competenze che si verrebbero a sovrapporre a quelle, oggi riconosciute, agli architetti junior e ingegneri junior.

Se tale progetto di riforma andasse a conclusione, l'ordinamento delle professioni tecniche in Italia manterrebbe intatte tutte le sue attuali anomalie. Di fatto esso sarebbe un ordinamento in "orizzontale", secondo il modello attualmente applicato in Spagna, con due pilastri:

- il primo costituito dall'Ordine degli ingegneri, privo della sezione B, nel quale confluirebbero esclusivamente i laureati magistrali/specialistici ed al quale sarebbe associato il livello e di qualifica professionale, secondo quanto statuito dall'art. 19 del D.Lgs. 206/2007.

¹ Regolamento per la professione di geometra.

² Regolamento per la professione di perito industriale.

³ Regolamento per la professione di perito agrario.

- Il secondo pilastro sarebbe composto, invece, dall'Ordine dei tecnici laureati in ingegneria in cui confluirebbe un numero ridotto di laureati triennali, la cui qualifica professionale è di livello *d* secondo l'art. 19 del D.Lgs. 206/2007, e un gran numero di ex iscritti ai collegi di geometri, periti industriali e periti agrari, in possesso del "solo" diploma secondario superiore e quindi appartenenti al livello *c*/ delle qualifiche professionali, secondo quanto sancito dall'art. 19 del D.Lgs. 206/2007.


Solo un ordinamento unico e complessivo delle professioni dell'area tecnica attorno a principi comuni, è in grado di definire in modo definitivo e condiviso le competenze attribuite o riservate che tenga conto delle diverse formazioni acquisite ai fini dell'accesso alle diverse professioni, essendo, in tal senso, capace di garantire adeguatamente il livello di qualificazione dei professionisti nei confronti della collettività e del mercato cercando di chiarire i vari livelli di qualificazione e di specifiche competenze che sussistono tra le diverse figure coinvolte nei processi di progettazione e realizzazione delle opere edili.

Per i motivi sopra esposti gli scriventi Consigli Nazionali esprimono il loro dissenso alla Proposta di Legge delega che ha per oggetto "Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei Tecnici laureati per l'ingegneria Unificazione dei collegi dei geometri, periti agrari e periti industriali" e rimangono a disposizione per collaborare alla stesura di un ordinamento unico e complessivo delle professioni dell'area tecnica.


Il Presidente del C.N.P.P.C.
(dott.arch. Massimo Gallione)




Il Presidente del C.N. Chimici
(dott. Armando Zingales)




Il Presidente del C.N. Ingegneri
(dott.ing. Giovanni Rolando)



Il Presidente del C.N. Dott. Agronomi e Forestali
(dott.agr. Andrea Sisti)



Il Presidente del C.N. Geologi
(dott. geol. Pietro Antonio De Paola)



Il Presidente del C.N. Tecn.Alim.
(dott. Giovanni Carlo Crispuoli)

